



OGGETTO: diffusione del Green Pass presso qualsiasi luogo di lavoro.

Con il DL 127/2021 il Governo vara le misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'**estensione dell'ambito applicativo della Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass)** e il **rafforzamento del sistema di screening**.

Si rammenta che la **certificazione** si ottiene attraverso:

- inoculamento almeno della 1° dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 12 mesi)
- la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
- effettuazione di un test molecolare (validità esito: 72 ore) o antigenico rapido (validità esito: 48 ore).

Di seguito specifichiamo le principali previsioni, limitandoci ad analizzare il **settore privato**, che entreranno in vigore a decorrere dal **15 ottobre 2021**.

L'introduzione dei nuovi obblighi interessa sia il settore privato che quello pubblico e **riguarda tutti i luoghi di lavoro e il personale che vi accede, a prescindere dalla tipologia di lavoro svolto. Le violazioni comportano sanzioni a carico dei datori di lavoro che omettono i controlli prescritti ma anche in capo ai lavoratori che dovessero violare le prescrizioni datoriali.**

Le previsioni sono al momento dichiarate efficaci fino al 31 dicembre 2021.



LAVORO PRIVATO

A chi si applica

Sono tenuti a possedere e a esibire, su richiesta, il Certificato Verde coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. **L'obbligo incombe su tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.**

Dove si applica

Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Certificato Verde viene richiesto per accedere ai luoghi di lavoro.

I controlli e chi li effettua

Sono i **datori di lavoro** a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie. A tal fine entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati

preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.



Le sanzioni per il lavoratore

Se il lavoratore si presenta senza Green Pass:

- non è ammesso al lavoro, ed è sospeso *ex lege* dalla prestazione lavorativa (assenza ingiustificata con conseguente sospensione);
- per il periodo di sospensione non percepisce la retribuzione né altro compenso;
- la sospensione dura fino alla presentazione del Green Pass e, comunque – in base alla normativa attuale - non oltre il 31 dicembre 2021;
- la sospensione non ha conseguenze disciplinari e mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Se il lavoratore entra senza Green Pass eludendo i controlli:

- è prevista una sanzione amministrativa di importo variabile (da €600 ad €1.500);
- il datore di lavoro può avviare una procedura disciplinare.

Le sanzioni per il datore di lavoro

- il datore di lavoro che non organizza o non esegue i controlli è soggetto ad una sanzione amministrativa di importo variabile (da 400 ad €1.000);
- in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa raddoppia.



Esonerati

Non dovranno esibire il Green pass tutti coloro che sono esentati dalla campagna vaccinale e i lavoratori che per ragioni di salute non possano essere vaccinati, *sulla base d'idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute*".

Serve dunque che ci sia un medico che si prenda la responsabilità di certificare che **la persona non può sottoporsi al vaccino**. Può essere, ad esempio, il caso degli **immunodepressi** o di coloro che **soffrono di gravi allergie a farmaci e cibo**: al momento, però, dal Ministero della Salute non è arrivato un elenco delle patologie "*sensibili*".

Si rammenta che **non ci sono pertanto settori lavorativi esclusi** dall'obbligo del green pass. La regola vale, ad esempio, anche per:

- **professionisti con Partita IVA**: si pensi a elettricisti e idraulici che lavorano per conto proprio;
- **lavoratori domestici**: colf, badanti, baby-sitter, giardinieri, domestici;
- **commercianti e artigiani**;

- **lavoratori impegnati in settori per la cura della persona** (es. parrucchieri, estetisti);
- **Forze dell'Ordine;**
- **personale degli uffici giudiziari:** i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie.
- **tutto il personale che opera nel settore pubblico.**

Tamponi calmierati

Il decreto prevede l'**obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d'intesa** siglato dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, d'intesa con il Ministro della salute. L'obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.

Le nuove norme prevedono inoltre la **gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.**

Tribunali

Il personale amministrativo e i magistrati, per l'accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l'obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

Questioni applicative

Appare opportuno che vengano chiarite ancora alcune condizioni; si resta per questo in attesa della circolare del Ministero della Salute che la stessa norma preannuncia.

Nelle prossime settimane riceverete la policy di Risorse contenente l'attuazione della norma per il nostro organico.

Premettiamo fin d'ora che sarà necessaria la collaborazione di tutti.

Questa situazione di emergenza sanitaria, purtroppo non ancora conclusa, deve necessariamente vederci uniti nel garantire la sicurezza nei nostri luoghi di lavoro.